

**Adesione del Cantone dei
Grigioni alla Convenzione
intercantonale per le istituzioni
sociali CIIS**

Rapporto esplicativo

del 22 gennaio 2008

Indice

I. Introduzione.....	1
II. Premesse	1
III. Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS).....	2
IV. Stato della procedura d'adesione	4
V. Competenza per l'adesione del Cantone alla CIIS.....	6
VI. Valutazione delle basi giuridiche esistenti per un'adesione alla CIIS	7
VII. Conseguenze finanziarie e per il personale	13
VIII. Considerazioni.....	20
IX. Proposte	23

Adesione del Cantone dei Grigioni alla Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali CIIS

I. Introduzione

Il Cantone dei Grigioni è l'unico Cantone svizzero a non aver finora aderito alla Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS). In base all'art. 32 cpv. 2 in unione con l'art. 45 cpv. 2 della Costituzione cantonale (CSC 110.100), compete al Gran Consiglio decidere su un'adesione.

Il presente rapporto illustra in modo completo la situazione relativa alla CIIS. Il Governo avvia una procedura di consultazione relativa al rapporto. La decisione del Gran Consiglio è prevista per la sessione di ottobre 2008.

II. Premesse

Gli istituti per bambini e adolescenti, nonché le istituzioni per persone portatrici di handicap o con problemi di dipendenza sono distribuiti tra i Cantoni in modo diverso per quanto riguarda il numero e la specializzazione. Sovente la situazione personale, sociale o di salute delle persone interessate richiede un collocamento in un istituto o in un'istituzione fuori Cantone. Per chiarire la conseguente questione del finanziamento, nel 1984 la maggior parte dei Cantoni ha stipulato la *Convenzione intercantonale sugli indennizzi a disavanzi d'esercizio e sulla collaborazione di istituti per bambini e adolescenti, nonché di istituzioni per invalidi (CI)* del 2 febbraio 1984. Questa convenzione obbligava i Cantoni aderenti a indennizzare reciprocamente le quote al disavanzo d'esercizio risultanti dal collocamento di persone al di fuori del proprio Cantone, per istituti per bambini e adolescenti, nonché per centri d'integrazione, laboratori e centri abitativi per handicappati. A seguito della richiesta piuttosto bassa di posti in istituzioni fuori Cantone e a seguito della posizione periferica, a suo tempo per i Grigioni non vi era la necessità di aderire alla CI. Nel settore dell'istruzione scolastica speciale, nel 1983 il Cantone dei Grigioni ha aderito all'accordo parziale scuole speciali della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione della Svizzera orientale (CDPE-Est), varato nel 1983 dalla CDPE-Est. Questo accordo disciplina da allora il settore dell'istruzione scolastica speciale tra i Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni e Turgovia.

La CI è stata applicata in vari modi dai Cantoni. Non sono state applicate le stesse aliquote per il calcolo delle quote di sussidi da un lato e del contributo di chi è tenuto a provvedere al mantenimento dall'altro. Inoltre, a seguito dell'evoluzione dinamica nel settore degli istituti e a seguito della crescente mobilità degli utenti, negli Anni Novanta sono emersi diversi punti deboli di questa convenzione. La lunga procedura necessaria prima che fosse disponibile il conteggio dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) rappresentava un problema particolare per l'indennizzo delle quote al disavanzo d'esercizio. Sovente questa procedura durava oltre due anni. Ciò portava a un ritardo nei conteggi dei disavanzi e nella fatturazione tra i Cantoni di ubicazione, le istituzioni e i Cantoni di domicilio degli interessati. Le richieste di applicazione di nuovi principi di economia aziendale e di nuovi sistemi di fatturazione, di un rilevamento sistematico della qualità e di miglioramenti qualitativi, nonché di una maggiore pianificazione e di una collaborazione tra i Cantoni disciplinata in modo vincolante hanno infine portato a una revisione totale della Convenzione relativa alle istituzioni.

La nuova *Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS)* succede alla CI. Essa è il risultato di lunghe trattative e considera sia il paesaggio istituzionale svizzero che le particolarità delle offerte cantonali di istituti e strutture. Essa è uno strumento centrale della collaborazione tra i Cantoni. La CIIS comprende istituzioni sociali di quattro settori (A, B, C e D).

Dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), la CIIS ha acquisito particolare importanza. A seguito dell'abolizione dei contributi AI, i Cantoni sono divenuti gli unici responsabili per il reciproco indennizzo delle prestazioni. Ciò riguarda in particolare i settori A, B e D. L'indennizzo deve avvenire secondo direttive unitarie.

Se i Cantoni della Svizzera orientale aderiscono ai settori A e D della CIIS, l'accordo parziale scuole speciali della Svizzera orientale può, secondo il Cantone dei Grigioni, venire abrogato, siccome entrambi gli accordi disciplinano gli stessi settori. Al momento attuale si può prevedere una sua abrogazione.

III. Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS)

La CIIS ha lo scopo di "rendere possibile senza difficoltà il soggiorno di persone con bisogni specifici nell'ambito dell'assistenza e della promozione in istituzioni adatte fuori dal loro Cantone di domicilio" (art. 1 CIIS). Essa disciplina il rapporto tra il Cantone di ubicazione dell'istituzione e il Cantone di domicilio delle persone collocate in un'istituzione fuori Cantone.

Settori

La CIIS comprende istituzioni sociali dei quattro settori seguenti:

- Settore A Istituti per bambini e adolescenti, senza scuole speciali in forma di esternato e senza istituzioni per la terapia delle dipendenze e la riabilitazione
- Settore B Istituzioni per l'integrazione professionale e sociale di persone adulte portatrici di handicap, senza le misure per l'inserimento professionale
- Settore C offerte stazionarie di terapia e riabilitazione nel settore delle dipendenze
- Settore D Istituzioni di scuola speciale in forma di esternato

Assoggettamento delle istituzioni

Le istituzioni possono venire assoggettate alla Convenzione se soddisfano i presupposti stabiliti dal comitato della Conferenza della Convenzione. Quest'ultima si compone dei membri della Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali CDOS dei Cantoni che hanno aderito alla CIIS. La domanda di assoggettamento viene presentata dal Cantone di ubicazione.

Indennizzo delle prestazioni

Con l'adesione alla CIIS il *Cantone di domicilio* della persona collocata garantisce all'*istituzione del Cantone responsabile*, tramite una garanzia di assunzione delle spese, l'indennizzo delle prestazioni a favore della persona per il periodo delle prestazioni (art. 19 cpv. 1 CIIS). L'indennizzo delle prestazioni si calcola dalla spesa netta meno i sussidi edilizi e d'esercizio della Confederazione. L'importo rimanente viene diviso per persona e unità di computo (art. 20 cpv. 1 CIIS). L'indennizzo delle prestazioni viene suddiviso, precisamente in un *contributo di chi è tenuto a provvedere al mantenimento* e nella rimanente *quota di sussidio del Cantone di domicilio*. Il comitato della Conferenza della Convenzione emana direttive affinché l'indennizzo delle prestazioni avvenga sulla base di metodologie di calcolo unitarie.

Il *contributo di chi è tenuto a provvedere al mantenimento* per giorno per i settori A e D è unicamente una raccomandazione e corrisponde alla spesa media giornaliera di una persona che vive in condizioni modeste. Conformemente alle spiegazioni relative alla CIIS, questo contributo deve collocarsi tra i 25 e i 30 franchi. Se chi è tenuto a provvedere al mantenimento è bisognoso di assistenza, il contributo viene assunto dall'assistenza sociale. Secondo il commento relativo alla CIIS (p. 12), il basso livello del contributo di chi è tenuto a provvedere al mantenimento deve garantire che, in conformità all'idea della CIIS, i Cantoni indennizzino reciprocamente quei contributi che hanno carattere di sussidio e non di assistenza. Nell'art. 28, la CIIS prevede una norma divergente per la partecipazione ai costi di *persone adulte portatrici di handicap* (settore B). Quale partecipazione alle spese, queste

persone devono assumersi una parte adeguata delle spese ricorrendo al proprio reddito (rendita, prestazione complementare, assegno per grandi invalidi) e alla propria sostanza. Il calcolo della partecipazione alle spese avviene secondo le regole vigenti nel Cantone di domicilio. La presa di domicilio a posteriori nel luogo in cui si trova l'istituzione da parte di una persona maggiorenne portatrice di handicap non annulla l'obbligo di indennizzo da parte dell'ultimo Cantone di domicilio. In questo modo la CIIS intende offrire una protezione da spese eccessive ai Cantoni che ospitano una tale istituzione.

In virtù dell'art. 30, il comitato della Conferenza della Convenzione può emanare norme particolari per l'indennizzo delle prestazioni e la garanzia di assunzione delle spese nel settore C.

La CIIS disciplina esclusivamente le relazioni esterne tra Cantoni. Ogni Cantone è libero di organizzarsi nelle questioni interne.

Requisiti qualitativi

Nelle istituzioni assoggettate alla Convenzione, i Cantoni responsabili assicurano un'attività impeccabile dal punto di vista terapeutico, pedagogico ed economico. A questo scopo, il 7 dicembre 2007 il comitato della Conferenza della Convenzione ha emanato direttive quadro relative ai requisiti qualitativi.

IV. Stato della procedura d'adesione

Con scritto del 3 gennaio 2003 ai Governi cantonali, il comitato della Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) ha dato il via alla procedura d'adesione dei Cantoni alla CIIS.

Conformemente all'art. 39 cpv. 1 CIIS, per l'entrata in vigore della Convenzione è necessario che in tre regioni almeno due Cantoni abbiano aderito ad almeno due settori. In occasione della seduta del 28 gennaio 2005, il comitato della CDOS ha constatato che i presupposti per l'entrata in vigore conformemente all'art. 39 CIIS erano soddisfatti. Il 22 settembre 2005, il comitato della Conferenza della Convenzione ha perciò deciso l'entrata in vigore della CIIS con effetto al 1° gennaio 2006.

Al 1° gennaio 2008, i seguenti Cantoni avevano dichiarato l'adesione a singoli o a tutti i settori (fonte: sito Internet della CDOS, www.ivse.ch):

Cantone	Adesione al settore			
AG	A	B		D
AI	A	B		
AR	A	B	C	D
BE	A	B	C	D
BL	A	B		D
BS	A	B		D
FR	A	B	C	D
GE	A	B	C	D
GL	A	B		D
JU	A	B	C	D
LU	A	B	C	D
NE	A	B	C	D
NW	A	B		D
OW	A	B		D
SG	A	B		
SH		B	C	
SO	A	B	C	D
SZ	A	B	C	D
TG	A	B		D
TI	A	B	C	D
UR	A	B		D
VD	A	B	C	D
VS	A	B	C	D
ZG	A	B	C	D
ZH	A	B	C	D
FL		B		

La CIIS è organizzata in quattro Conferenze regionali:

- *Regione Svizzera nord-occidentale* con i Cantoni di Argovia, Berna, Basilea Campagna, Basilea Città e Soletta;
- *Regione Svizzera centrale* con i Cantoni di Lucerna, Nidwaldo, Obwaldo, Svitto, Uri e Zugo;

- *Regione Svizzera orientale* con i Cantoni di Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Glarona, Grigioni, San Gallo, Sciaffusa, Turgovia, Zurigo e con il Principato del Liechtenstein;
- *Regione Svizzera occidentale e Ticino* con i Cantoni di Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese.

Per regioni, i Cantoni hanno aderito come segue alla Convenzione:

Regione	Cantoni
Svizzera occidentale e Ticino	GE, FR, NE, TI, VD, VS, JU
Svizzera nord-occidentale	AG, BE, BL, BS, SO
Svizzera centrale	LU, NW, OW, SZ, UR, ZG
Svizzera orientale	AI, AR, GL, SG, SH, TG, ZH, FL

Come mostra questa panoramica, il Cantone dei Grigioni è l'unico Cantone che a non avere ancora aderito. Si deve tuttavia osservare che i Cantoni hanno aderito in modo molto diverso. 14 Cantoni hanno aderito a tutti i settori della CIIS.

V. Competenza per l'adesione del Cantone alla CIIS

Oltre a diverse questioni organizzative, la CIIS disciplina soprattutto l'assunzione delle spese in caso di collocamento fuori Cantone di bambini, adolescenti, handicappati adulti e persone dipendenti da sostanze. Inoltre, alla Conferenza della Convenzione viene concessa la competenza di emanare direttive relative ai requisiti qualitativi (art. 33) e alla contabilità analitica (art. 34).

La CIIS porta quindi a conseguenze finanziarie per il Cantone e ha anche carattere legislativo indiretto. Nel settore dei bambini e degli adolescenti (settore A), nonché delle dipendenze (settore C) non esistono norme di delega che autorizzerebbero il Governo a sottoscrivere una convenzione intercantonale. La legge sulla promozione delle persone handicappate (CSC 440.000) contiene delle disposizioni che consentono al Cantone di versare contributi finanziari anche a istituzioni fuori Cantone. Inoltre, nell'art. 62, questa legge contiene una norma di delega che autorizza il Governo a concludere accordi di diritto amministrativo con altri Cantoni. La legge sugli handicappati non contiene tuttavia una norma di delega che autorizzerebbe il Governo a concludere accordi a carattere legislativo.

Siccome la CIIS ha carattere legislativo indiretto, in base all'art. 32 cpv. 2 in unione con l'art. 45 cpv. 2 della Costituzione cantonale, per l'adesione a singoli settori della CIIS è necessaria l'approvazione del Gran Consiglio.

VI. Valutazione delle basi giuridiche esistenti per un'adesione alla CIIS

Prima dell'ammissione di una persona in un'istituzione fuori Cantone, il Cantone che ha aderito alla CIIS deve presentare a questa istituzione una garanzia di assunzione delle spese con la quale garantisce, per un determinato periodo, l'indennizzo delle prestazioni a favore della persona collocata. La presentazione di una garanzia di assunzione delle spese a un'istituzione fuori Cantone richiede una base legale per l'assunzione di queste spese da parte del Cantone e/o per l'addebito di queste spese ai comuni.

Sulla base di questi presupposti, si pongono le seguenti questioni, decisive per l'adesione del Cantone alla CIIS:

- Il Cantone dispone di una base giuridica per assumersi l'importo fatturato dall'istituzione fuori Cantone?
- Il Cantone può a sua volta addebitare alla persona interessata, ai suoi familiari o per finire al comune nel quale la persona era domiciliata prima dell'ammissione nell'istituzione, l'importo dovuto a seguito della garanzia di assunzione delle spese rilasciata all'istituzione fuori Cantone, analogamente alla regolamentazione vigente per i rapporti all'interno del Cantone?

In virtù delle basi giuridiche cantonali esistenti, tali questioni vanno valutate separatamente per ogni settore.

1. Settore A

Il settore A interessa istituzioni stazionarie che, in virtù del diritto federale o cantonale, ospitano persone fino ai 20 anni compiuti, tuttavia al massimo fino alla conclusione di una prima formazione, se sono entrate o sono state collocate in un'istituzione prima del raggiungimento della maggiore età. Di norma si tratta di istituzioni per l'esecuzione di misure tutorie e penali nei confronti di bambini e adolescenti, nonché per il collocamento e l'istruzione scolastica di adolescenti portatori di handicap. In caso di misure secondo la legge federale sul diritto penale minorile, il limite di età è fissato al compimento del 22° anno d'età, indipendentemente dall'età di entrata.

1.1 Finanziamento delle misure di diritto civile

1.1.1 Base legale

Art. 46 cpv. 3 LICC (CSC 210.100)

³ Le spese d'esecuzione delle misure adottate dalle autorità tutorie sono a carico delle persone a cui si riferisce la decisione. Se costoro o i loro genitori o familiari non sono in grado di pagarle senza che essi stessi e le loro famiglie cadano nel bisogno, tali spese vanno addebitate conformemente alle disposizioni di legge sull'assistenza pubblica e sull'obbligo di sostegno fra parenti.

Quale completamento dell'art. 46 cpv. 3 LICC si deve osservare che il Cantone, sulla base della legge sul conguaglio degli oneri per determinate prestazioni sociali (CSC 546.300), partecipa alle spese che i comuni devono assumere conformemente alla legge cantonale sull'assistenza.

1.1.2 Valutazione della base legale

Dato che, in base all'art. 46 cpv. 3 LICC, le spese per l'esecuzione di misure tutorie devono essere sostenute dalla persona interessata, dai suoi familiari o per finire dal comune di domicilio, il Cantone può rilasciare una garanzia di assunzione delle spese. Per l'applicazione dell'art. 46 cpv. 3 LICC non è importante se l'esecuzione di una misura tutoria avviene all'interno o al di fuori del Cantone.

Per quanto riguarda il settore A, la regolamentazione legale vigente nel Cantone fa sì che la persona che fa capo all'istituzione debba versare un contributo superiore per l'utilizzazione rispetto a quanto previsto dalla CIIS per il calcolo della quota di sussidio nei rapporti intercantionali. La norma prevista nella CIIS per i rapporti intercantionali ha quale unica conseguenza che il Cantone di domicilio può fatturare al Cantone d'origine, premesso che si tratti di due Cantoni diversi (*in caso contrario viene applicata esclusivamente la legislazione cantonale*), soltanto il contributo di chi è tenuto a provvedere al mantenimento disciplinato nella CIIS, poiché soltanto questo importo viene qualificato come prestazione assistenziale nei rapporti intercantionali.

1.2 Finanziamento di misure penali

1.2.1 Base legale

Art. 189 LGP (CSC 350.000)

¹ Le spese d'esecuzione di misure sono a carico del comune nel quale gli interessati avevano l'ultimo domicilio o l'ultima dimora, per quanto non siano terzi ad assumersi le spese. Nella sentenza, i condannati in buone condizioni finanziarie possono essere obbligati a partecipare alle spese d'esecuzione.

² Abrogato

Quale completamento dell'art. 189 LGP si deve osservare che il Cantone, sulla base della legge sul conguaglio degli oneri per determinate prestazioni sociali, partecipa alle spese che i comuni devono assumere conformemente alla legge cantonale sull'assistenza.

1.2.2 Valutazione della base legale

In relazione al finanziamento di misure penali si deve richiamare l'attenzione sul fatto che, conformemente all'art. 1 cpv. 1 lett. b del Concordato del 29 ottobre 2004 dei Cantoni della Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene e delle misure (CSC 350.400), il concordato si applica all'esecuzione delle sanzioni nei confronti di adulti e minori, nella misura in cui l'esecuzione avviene in istituzioni d'esecuzione che servono all'esecuzione comune (stabilimenti concordatari). Nell'art. 7 del concordato, i centri per l'esecuzione delle misure di Uitikon (ZH) e Kalchrain (TG) sono indicati quali istituzioni per l'esecuzione comune di misure per giovani adulti, nonché di misure di protezione e privazione della libertà per minori.

Con l'adesione del Cantone dei Grigioni al Concordato dei Cantoni della Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene e delle misure, l'esecuzione di pene e misure per bambini e adolescenti provenienti dai Grigioni in istituzioni fuori Cantone della Svizzera orientale è assicurata. L'indennizzo dell'esecuzione di pene e misure per bambini e adolescenti provenienti dai Grigioni continuerebbe a conformarsi al Concordato dei Cantoni della Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene e delle misure anche in caso di adesione alla CIIS. Di conseguenza si rinuncia di seguito a illustrare eventuali conseguenze nell'ambito del diritto penale di un'adesione alla CIIS.

1.3 Finanziamento di scuole speciali in forma di internato

1.3.1 Basi legali

Art. 25 Legge sugli andicappati (CSC 440.000)

¹ Il Cantone si assume le spese computabili non coperte da terzi, al massimo comunque il disavanzo rimanente.

² Non hanno diritto a sussidi d'esercizio le istituzioni non gestite su base di utilità pubblica.

Art. 30

Il Cantone concede sussidi all'istruzione speciale fuori dei Grigioni se essa è necessaria e non può essere impartita nei Grigioni.

Art. 32

Per ogni allievo di scuola speciale il comune di domicilio versa una tassa scolastica adeguata per ogni giorno di scuola o di permanenza. Il Governo ne stabilisce l'entità. In merito esso si orienta sulle spese medie del comune per un allievo di scuola popolare.

Art. 32a

I rappresentanti legali degli allievi di scuola speciale prestano un contributo alla retta per ogni giorno di scuola o di permanenza. Il Governo ne stabilisce l'entità.

Il Cantone concede sussidi all'istruzione speciale fuori dei Grigioni se essa è necessaria e non può essere impartita nei Grigioni. Oltre al Cantone, anche i comuni di domicilio e i rappresentanti legali dei bambini e degli adolescenti che si trovano nelle istituzioni devono sostenere una parte delle spese generate nelle istituzioni di scuola speciale.

1.3.2 Valutazione delle basi legali

Le disposizioni in materia della legge sugli handicappati rappresentano una base sufficiente affinché il Cantone possa rilasciare una garanzia di assunzione delle spese conformemente alla CIIS a un'istituzione fuori Cantone che accoglie bambini bisognosi di educazione speciale provenienti dal Cantone dei Grigioni.

2. Settore B

Il settore B riguarda le istituzioni per l'integrazione professionale e sociale di persone adulte portatrici di handicap. Le istituzioni che forniscono prestazioni per l'integrazione professionale ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità non rientrano nella CIIS. Queste prestazioni vengono finanziate integralmente dalla Confederazione.

Conformemente all'art. 28 CIIS, le persone residenti in centri abitativi e occupazionali che non versano alcuno stipendio, devono assumersi una parte adeguata dell'indennizzo delle prestazioni, quale partecipazione alle spese, ricorrendo al loro reddito e alla loro sostanza. Il calcolo della partecipazione alle spese si conforma alle regole vigenti nel Cantone di domicilio.

La necessità di collocare in istituzioni fuori Cantone persone adulte portatrici di handicap risulta in particolare da motivi dovuti all'handicap o da ragioni linguistiche. Con l'entrata in vigore della NPC il 1° gennaio 2008, i Cantoni devono assumersi i contributi in precedenza versati dalla Confederazione. In base alla NPC, il Cantone deve assumersi le spese gene-

rate dal collocamento e dall'occupazione fuori Cantone di persone portatrici di handicap, indipendentemente da una sua adesione alla CIIS.

2.1 Base legale

Art. 49 Legge sugli handicappati (CSC 440.000)

¹ Se vi è una necessità di collocare adulti handicappati in un'istituzione fuori dal Cantone dei Grigioni, il Cantone può versare sussidi proporzionali al disavanzo d'esercizio.

Sulla base di questa disposizione, il Cantone si assume già oggi le spese non coperte da contributi della Confederazione o dagli ospiti delle istituzioni fuori Cantone.

2.2 Valutazione della base legale

La disposizione vigente rappresenta una base sufficiente affinché il Cantone possa rilasciare una garanzia di assunzione delle spese conformemente alla CIIS a un'istituzione fuori Cantone che accoglie persone portatrici di handicap provenienti dal Cantone dei Grigioni.

3. Settore C

Il settore C riguarda le offerte stazionarie di terapia e riabilitazione nel settore delle dipendenze.

3.1 Finanziamento di misure di diritto civile

3.1.1 Basi legali

Art. 10 Legge sull'aiuto ai tossicodipendenti (CSC 500.800)

¹ Il Cantone provvede alle offerte nel campo ambulatoriale e stazionario.

² Esso può mettere a disposizione lui stesso adeguate offerte, partecipare a istituzioni extracantonali oppure versare sussidi a offerte da parte di terzi.

Art. 12

¹ Le attrezzature per l'aiuto stazionario ai tossicodipendenti devono essere gestite in linea di massima in modo da coprire le spese, se in base alla legge federale sull'assicurazione malattie non è prescritta una partecipazione alle spese del Cantone.

Quale completamento delle precedenti disposizioni si deve osservare che il Cantone, sulla base della legge sul conguaglio degli oneri per determinate prestazioni sociali, partecipa alle spese che i comuni devono assumere conformemente alla legge cantonale sull'assistenza.

3.1.2 Valutazione delle basi legali

L'art. 12 della legge sull'aiuto ai tossicodipendenti rappresenta una base sufficiente affinché il Cantone possa rilasciare una garanzia di assunzione delle spese conformemente alla CIIS a un'istituzione fuori Cantone che accoglie persone tossicodipendenti provenienti dal Cantone dei Grigioni.

Conformemente all'art. 12 della legge sull'aiuto ai tossicodipendenti, le istituzioni per l'aiuto stazionario ai tossicodipendenti devono essere gestite in linea di massima in modo da coprire le spese. Le spese del soggiorno presso un'istituzione di aiuto ai tossicodipendenti devono quindi essere assunte dalle persone interessate, dai loro familiari e per finire dal comune di domicilio quale prestazione assistenziale.

3.2 Finanziamento di misure penali

3.2.1 Base legale

A questo proposito fanno stato le spiegazioni al numero 1.2.1.

3.2.2 Valutazione della base legale

A questo proposito fanno stato per analogia le spiegazioni al numero 1.2.2.

4. Settore D

Questa parte interessa le istituzioni di scuola speciale riconosciute dai Cantoni. Mentre le scuole speciali esclusivamente in forma di internato vanno attribuite al settore A, il settore D è destinato alle istituzioni di scuola speciale in forma di esternato.

4.1 Basi legali

A questo proposito fanno stato le spiegazioni al numero 1.3.1.

4.2 Valutazione delle basi legali

A questo proposito fanno stato le spiegazioni al numero 1.3.2.

5. Riassunto

Dall'esame delle basi legali per i quattro settori risulta che un'adesione del Cantone dei Grigioni alla CIIS non richiede adeguamenti della legislazione cantonale. Le disposizioni vigenti rappresentano basi giuridiche sufficienti affinché il Cantone possa rilasciare garanzie di assunzione delle spese e versare i rispettivi contributi conformemente alla CIIS alle istituzioni fuori Cantone che, in virtù della CIIS, accolgono persone provenienti dal Cantone dei Grigioni.

VII. Conseguenze finanziarie e per il personale

1. Per il Cantone

1.1 Settore A

1.1.1 Esecuzione di misure

Al 31 dicembre 2007 erano complessivamente 7 i bambini e gli adolescenti domiciliati nel Cantone dei Grigioni collocati in istituzioni fuori Cantone per l'esecuzione di misure di diritto civile o penale. Si tratta di istituzioni specializzate, perlopiù chiuse, con rette giornaliere che raggiungono fr. 650. In media, le istituzioni hanno fatturato al comune competente secondo il diritto in materia di assistenza 490 franchi per giorno di permanenza e persona, dedotti i contributi federali. Conformemente all'art. 4 cpv. 1 lett. b della legge sul conguaglio degli oneri per determinate prestazioni sociali del 12 giugno 1994 (CSC 546.300), il Cantone ha partecipato in misura del 26,66%, vale a dire con fr. 333'769 (esclusi eventuali contributi conformemente all'art. 4 cpv. 1 lett. d della legge sul conguaglio degli oneri per determinate prestazioni sociali), alle spese medie generate nel 2007 per un importo di fr. 1'251'950 (7 x 490 x 365).

Con questi parametri, un'adesione al settore A della CIIS non avrebbe, per quanto riguarda l'esecuzione di misure, conseguenze finanziarie per il Cantone, dato che la partecipazione del Cantone alle spese d'esecuzione non subirebbe cambiamenti a seguito dell'adesione alla CIIS.

1.1.2 Settore dell'istruzione scolastica speciale

Nel settore dell'istruzione scolastica speciale si differenzia tra suole speciali in forma di internato e in forma di esternato. Le istituzioni organizzate esclusivamente quali scuole speciali in forma di internato devono essere attribuite al settore A; quelle organizzate esclusivamente quali scuole speciali in forma di esternato al settore D. Conformemente al commento relativo all'art. 2 CIIS, i Cantoni di ubicazione devono attribuire le istituzioni miste al settore A o al

settore D, a seconda della loro attività principale. Sulla base di queste premesse, diverse istituzioni di scuola speciale del Cantone dei Grigioni vanno attribuite al settore D, oltre al settore A. La situazione è simile per ciò che riguarda le istituzioni fuori Cantone alle quali fa capo il Cantone. Nel settore della scuola speciale, al 31 dicembre 2006 erano in totale 26 i bambini e gli adolescenti domiciliati nel Cantone dei Grigioni collocati in istituzioni dei Cantoni di Argovia (6), Appenzello Esterno (1), Berna (2), San Gallo (4), Ticino (3) e Zurigo (7), nonché nel Principato del Liechtenstein (3). Le spese computabili complessive generate nel 2005, pari a fr. 1'700'000, sono state assunte dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (il 42 %, ossia fr. 700'000), dai comuni (il 10 %, ossia fr. 170'000) e da chi esercita l'autorità parentale (il 2 %, ossia fr. 30'000). Conformemente all'art. 25 della legge sugli handicappati, il Cantone doveva assumersi le spese residue (il 46 %, ossia fr. 800'000).

Con questi parametri, un'adesione al settore A della CIIS non avrebbe, per quanto riguarda il settore di scuola speciale, conseguenze finanziarie per il Cantone, dato che la partecipazione del Cantone non cambierebbe a seguito dell'adesione alla CIIS. Si deve tuttavia richiamare l'attenzione sul fatto che, per via della NPC, a partire dal 1° gennaio 2008 il Cantone deve assumersi anche le spese residue finora finanziate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (2005: fr. 700'000).

1.2 Settore B

Nel 2004, per 21 persone domiciliate nel Cantone dei Grigioni e collocate in un centro abitativo od occupate in un laboratorio protetto fuori Cantone sono stati effettuati pagamenti ad altri Cantoni, rispettivamente alle istituzioni interessate, per un importo di fr. 355'774 a copertura del disavanzo residuo. Queste persone erano collocate nei seguenti Cantoni: Berna (3), Basilea Campagna (1), Glarona (1), Turgovia (1), Ticino (14), Zurigo (1). Con questi parametri, un'adesione alla CIIS non avrebbe conseguenze finanziarie per il Cantone, dato che la partecipazione del Cantone non cambierebbe a seguito dell'adesione alla CIIS.

Con l'entrata in vigore della NPC il 1° gennaio 2008, il Cantone dei Grigioni quale Cantone di domicilio della persona handicappata deve tuttavia assumersi, oltre alle spese a copertura del disavanzo residuo, anche i sussidi d'esercizio finora versati dalla Confederazione.

Secondo un rilevamento dell'Ufficio cantonale del servizio sociale, al 31 dicembre 2007 62 persone portatrici di handicap domiciliate nel Cantone dei Grigioni erano collocate in un centro abitativo od occupate presso un laboratorio protetto al di fuori del Cantone. La differenza tra il numero registrato nel 2004 (21) e il numero di persone collocate in altri Cantoni constatato alla fine del 2007 (62) si spiega con il fatto che 41 persone hanno potuto finanziare il loro soggiorno con la propria rendita, la propria prestazione complementare, il proprio assegno per grandi invalidi e con i sussidi federali. Il Cantone dei Grigioni non ha dovuto versare

contribuiti al disavanzo residuo. Le nuove notifiche si trovano in relazione all'entrata in vigore della NPC il 1° gennaio 2008. La distribuzione tra i singoli Cantoni è la seguente: Argovia (3), Appenzello Esterno (7), Basilea Campagna (1), Berna (3), Glarona (2), San Gallo (17), Soletta (1) Turgovia (2), Ticino (19), Zurigo (7).

Partendo dal presupposto che le spese totali per persona al giorno presso un'istituzione ammontano in media a fr. 270 e che alla persona interessata viene fatturata nel 2008 una retta giornaliera di fr. 120 (senza assegno per grandi invalidi), risultano in media spese non coperte di fr. 150 per posto e giorno. In questo modo le spese a carico del Cantone dei Grigioni cresceranno significativamente con l'entrata in vigore della NPC e ammonteranno presumibilmente a circa 3,4 mio. di franchi (62 x 365 x 150).

1.3 Settore C

Nel settore stazionario, per l'assistenza a persone con problemi di dipendenza il Cantone dei Grigioni dispone soltanto di un'istituzione privata con 5 posti nel Moesano. Siccome la distanza dalla scena della droga si riflette positivamente sull'evoluzione di una terapia contro la dipendenza, esiste il bisogno di collocare gli interessati anche in strutture di lotta alle dipendenze situate fuori Cantone. Al 31 dicembre 2007, i servizi sociali avevano collocato in totale 6 grigionesi presso istituzioni nei Cantoni di Basilea (1), Argovia (2), Berna (1), Ticino (1) e all'estero (1).

Nel 2007, ai comuni competenti secondo il diritto in materia di assistenza sono stati fatturati in media fr. 255 per persona al giorno. Conformemente all'art. 4 cpv. 1 lett. b della legge sul conguaglio degli oneri per determinate prestazioni sociali, il Cantone ha partecipato in misura del 26,66%, vale a dire con fr. 173'736 (esclusi eventuali contributi conformemente all'art. 4 cpv. 1 lett. d della legge sul conguaglio degli oneri per determinate prestazioni sociali), alle spese totali per il disavanzo residuo generato nel 2007, pari a fr. 651'525 (7 x 255 x 365).

L'ammontare dell'importo fatturato dalle istituzioni ai comuni e quindi anche della partecipazione del Cantone alle spese non muterà a seguito dell'adesione alla CIIS. Di conseguenza un'adesione al settore C della CIIS non avrà conseguenze finanziarie per il Cantone.

1.4 Settore D

A questo proposito fanno stato le stesse spiegazioni del numero 1.1.2.

1.5 Spese generali della CIIS

La gestione della CIIS da parte del segretariato della Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) richiede un impiego supplementare a metà tempo. Secondo la proposta della CDOS, le spese vengono ripartite tra i Cantoni, in base al loro numero di abitanti. Ciò comporta per il Cantone dei Grigioni un aggravio finanziario di ca. fr. 3'000.

2. Per i Comuni

2.1 Settore A

2.1.1 Esecuzione di misure

Un'adesione al settore A della CIIS, relativo all'esecuzione di misure, non comporta conseguenze finanziarie per i comuni, dato che già oggi, conformemente alla legge sull'assistenza e alla legge sul conguaglio degli oneri, le spese devono essere assunte dal comune competente secondo il diritto in materia di assistenza e che l'onere che grava sui comuni non viene modificato.

2.1.2 Settore dell'istruzione scolastica speciale

Per quanto riguarda il settore dell'istruzione scolastica speciale, per i comuni l'adesione del Cantone alla CIIS risulterà neutrale dal profilo dei costi. La CIIS prevede che le spese d'esercizio delle istituzioni vengano ripartite sull'intero anno e non soltanto sui giorni di scuola, risp. di permanenza. Di conseguenza, l'attuale contributo comunale di fr. 40 per giorno di scuola, risp. di permanenza deve essere convertito al giorno di calendario quale nuova unità di computo (190 giorni di scuola, risp. di soggiorno x fr. 40 = fr. 7'600:365 giorni di calendario = fr. 20,80 al giorno). L'art. 26 cpv. 1 dell'ordinanza sull'istruzione scolastica speciale deve perciò essere modificata nel senso che i comuni, in considerazione di un adeguamento dovuto al rincaro, devono versare una forfettaria giornaliera di fr. 21 per giorno di calendario. L'ultimo adeguamento si è avuto nel 2004.

2.2 Settore B

In base al fatto che la legislazione cantonale non prevede un aggravio proporzionale dei comuni, in caso di adesione al settore B non vi sono conseguenze finanziarie per i comuni.

2.3 Settore C

L'adesione al settore C della CIIS non ha conseguenze finanziarie per i comuni. In base alla legge sull'assistenza e alla legge sul conguaglio degli oneri, le spese vengono già oggi

assunte dal comune competente secondo il diritto in materia di assistenza. L'onere che grava sui comuni non subisce cambiamenti a seguito dell'adesione alla CIIS.

2.4 Settore D

A questo proposito fanno stato le stesse spiegazioni del numero 2.1.2.

3. Persone in istituzioni fuori Cantone

3.1 Settore A

3.1.1 Esecuzione di misure tutorie

Conformemente all'art. 22 CIIS, per l'esecuzione di misure il contributo di chi è tenuto a provvedere al mantenimento (contributo dei genitori) deve corrispondere alla spesa giornaliera media per vitto e alloggio di una persona che vive in condizioni modeste. Secondo il commento alla CIIS (pagina 13), con questa formulazione la CIIS ha optato per "una definizione funzionale e quindi dinamica". L'ammontare del contributo di chi è tenuto a provvedere al mantenimento si colloca tra i 25 e i 30 franchi. Siccome i comuni competenti secondo il diritto in materia di assistenza fissano già oggi a questo livello i contributi di chi è tenuto a provvedere al mantenimento, un'adesione al settore A della CIIS per quanto riguarda il settore dei bambini e degli adolescenti non ha conseguenze finanziarie per gli interessati.

3.1.2 Settore dell'istruzione scolastica speciale

L'adesione alla CIIS nel settore dell'istruzione scolastica speciale AI deve essere neutrale dal profilo dei costi non soltanto per i comuni, ma anche per chi esercita l'autorità parentale. I bambini portatori di handicap non hanno diritto a una rendita AI. Un assegno per grandi invalidi viene versato solo in rare eccezioni e solo per bambini con un bisogno di cure estremamente elevato. Perciò il contributo alla retta da parte di chi esercita l'autorità parentale è stato fissato a un livello basso. Conformemente all'art. 26 cpv. 2 dell'ordinanza sull'istruzione scolastica speciale, esso ammonta a fr. 10 per giorno di scuola o di soggiorno in caso di istruzione scolastica speciale in forma di internato e a fr. 5 in caso di istruzione scolastica speciale in forma di esternato. Con l'introduzione del giorno di calendario quale nuova unità di computo, i contributi alla retta devono a loro volta essere convertiti (190 giorni di scuola, risp. di soggiorno x fr. 10 = fr. 1'900 : 365 giorni di calendario = fr. 5,20; 190 giorni di scuola, risp. di soggiorno x fr. 5 = fr. 950 : 365 giorni di calendario = fr. 2,60). Di conseguenza, dopo un'adesione alla CIIS e in considerazione di un adeguamento dovuto al rincaro (l'ultimo adeguamento è avvenuto nel 2001), a titolo di novità i genitori dovranno pagare per giorno di

calendario fr. 6 in caso di istruzione scolastica speciale in internato e fr. 3 in caso di istruzione scolastica speciale in esternato. L'art. 26 cpv. 2 dell'ordinanza sull'istruzione scolastica speciale deve eventualmente essere adeguato di conseguenza.

Conformemente all'art. 22 cpv. 1 CIIS, è possibile fissare il contributo di chi è tenuto a provvedere al mantenimento al livello della spesa giornaliera media per vitto e alloggio per una persona di condizioni modeste. Nella sua raccomandazione, la CDOS ha fissato a 25 - 30 franchi l'ammontare del contributo di chi è tenuto a provvedere al mantenimento. La parte non pagata da chi è tenuto a provvedere al mantenimento può venire addebitata all'assistenza sociale (art. 22 cpv. 2 CIIS). Se la forfettaria giornaliera in caso di istruzione scolastica speciale in internato venisse fissata a fr. 25, chi esercita l'autorità parentale dovrebbe versare annualmente fr. 9'125 (365 x 25) per vitto e alloggio dei bambini. Ciò porta a un onere supplementare di fr. 7'225 all'anno per chi esercita l'autorità parentale. Nella misura in cui chi esercita l'autorità parentale non è in grado di sostenere le spese di vitto e alloggio, saranno i comuni a dovervi fare fronte sotto forma di prestazioni assistenziali. Un tale sviluppo deve essere evitato, poiché altrimenti si correrebbe il rischio che numerose persone esercitanti l'autorità parentale diventino dipendenti dall'assistenza sociale. Si deve perciò rinunciare a riscuotere il contributo di chi esercita l'autorità parentale raccomandato dalla CDOS.

3.2 Settore B

Per gli interessati, l'adesione alla CIIS non ha conseguenze, siccome per persone adulte portatrici di handicap la partecipazione alle spese di soggiorno in un'istituzione viene disciplinata dalle norme vigenti nel Cantone di domicilio, conformemente all'art. 28 cpv. 3 della CIIS. Gli articoli 49, 53a, 53b e 53d della legge sugli handicappati disciplinano la partecipazione alle spese delle persone assistite.

3.3 Settore C

Da un'adesione al settore C della CIIS non risultano conseguenze finanziarie per gli interessati, poiché questi, in base alle disposizioni cantonali (legislazione in materia di assistenza), già oggi devono partecipare, nei limiti delle loro possibilità finanziarie, alle spese di un soggiorno terapeutico.

3.4 Settore D

A questo proposito fanno stato le stesse spiegazioni del numero 3.1.2.

3.5 Per gli altri Cantoni

In *diverse istituzioni del Cantone dei Grigioni* soggiornano numerosi bambini, adolescenti e adulti portatori di handicap *domiciliati in altri Cantoni*. Al 31 dicembre 2007 la distribuzione tra i Cantoni era la seguente:

Cantone	A	B	C	D
AG	1	2		
AR	1			
BL	1			
BS	2			
BE	1			
GL	4	6		
LU	2	1		
OW			1	
SG	21	20		2
SH	2			
SO	1	1		
SZ	1	1	1	2
TG	1	2		1
TI		3		
VD	1	1		
ZG		3		
ZH	15	11		
FL	1	1		
Totale	55	52	2	5

Al 31 dicembre 2007 i dati relativi al collocamento *in istituzioni fuori Cantone di bambini, adolescenti e adulti portatori di handicap domiciliati nel Cantone dei Grigioni* erano i seguenti:

Cantone	A	B	C	D
AG	7	3	2	
AR	1	7		
BL		1		
BS			1	
BE	3	3	1	

GL		2		
LU	1			
SG	5	17		
SO		1		
TG		2		
TI	1	19	1	2
VD				
ZH	10	7		
Estero	3		1	
Totale	31	62	6	2

Queste due panoramiche mostrano che tra i Cantoni vi è un intenso collocamento reciproco di bambini, adolescenti e adulti portatori di handicap. L'indennizzo delle prestazioni deve perciò necessariamente avvenire sulla base delle direttive unitarie della CIIS, valide per tutti i Cantoni.

VIII. Considerazioni

1. Riflessioni di fondo relative all'adesione del Cantone dei Grigioni alla CIIS

Nel valutare la questione se il Cantone dei Grigioni debba o meno aderire alla CIIS, si deve partire dalle riflessioni seguenti:

- a) Il 30 agosto 2006, il Cantone dei Grigioni ha sottoscritto la dichiarazione d'adesione alla Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI) del 24 giugno 2005 della Conferenza dei governi cantonali. La CQI disciplina la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri nei settori con un possibile obbligo di collaborazione, elencati esaustivamente nell'art. 48 a della Costituzione federale. Tra questi rientra in particolare il settore menzionato alla lettera i) di questo elenco, ossia il settore delle istituzioni d'integrazione e assistenza per gli invalidi. Con questa dichiarazione di adesione è stato di principio fissato l'obbligo di collaborare con altri Cantoni.
- b) La CIIS prescrive basi importanti per la collaborazione intercantonale e vincolanti per tutti i Cantoni, ossia:

- la garanzia dell'indennizzo reciproco delle prestazioni tramite una garanzia di assunzione delle spese;
 - un indennizzo delle prestazioni unitario, prescritto per tutti i Cantoni;
 - direttive quadro relative ai requisiti qualitativi per le istituzioni indicate sull'elenco CIIS e che quindi devono essere riconosciute come aventi diritto a sussidi.
- c) Al 1° gennaio 2008 tutti i Cantoni, ad eccezione del Cantone dei Grigioni, avevano aderito a uno o più settori della CIIS. Senza un'adesione del Cantone alla CIIS, per l'indennizzo delle prestazioni si renderebbero necessari accordi bilaterali con tutte le istituzioni che accolgono persone provenienti dal Cantone dei Grigioni.
- d) In caso di mancata adesione, aumenta il rischio che persone provenienti dai Grigioni non possano più essere collocate in istituzioni fuori Cantone e che altri Cantoni si rifiutino di versare contributi per collocamenti in istituzioni grigionesi.
- e) Un'adesione alla CIIS agevola l'accesso a istituzioni grigionesi alle persone non domiciliate nel Cantone dei Grigioni.
- f) In occasione dell'assemblea plenaria del 25 ottobre 2007, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha varato l'Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia specializzata (Concordato di pedagogia specializzata). Il 4 dicembre 2007 ha inviato ai Cantoni questo accordo affinché venga avviata la procedura d'adesione. Per quanto riguarda il ricorso a prestazioni fuori Cantone nel settore dell'istruzione scolastica speciale, questo accordo rimanda alla CIIS (cfr. art. 11). Un'eventuale adesione del Cantone dei Grigioni al Concordato di pedagogia specializzata implicherebbe quindi, in caso di collocamento di bambini in istituzioni di pedagogia specializzata fuori Cantone, il rispetto delle regole di finanziamento della CIIS.

2. Adesione al settore A (istituti per bambini e adolescenti)

Il settore A (istituti per bambini e adolescenti) comprende un gran numero di istituzioni, in parte altamente specializzate (istituzioni con possibilità di formazione interna, istituti chiusi). Nel Cantone dei Grigioni non esistono istituti di questo genere. Sia le autorità tutorie che l'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dipendono dalla possibilità di procedere a collocamenti di bambini e adolescenti.

Nel settore dell'istruzione scolastica speciale ci si deve attendere che anche in futuro vi saranno sia bambini provenienti da altri Cantoni che verranno collocati in istituzioni nel Cantone dei Grigioni, sia bambini grigionesi che verranno collocati in strutture fuori Cantone. Finora il relativo finanziamento era perlopiù disciplinato dall'accordo parziale scuole speciali della CDPE-Est. In rari casi i bambini e gli adolescenti sono stati collocati in istituzioni non

soggette a questo accordo (p. es. nel Cantone di Berna). In questi casi le spese sono state assunte applicando per analogia le norme previste dall'accordo parziale scuole speciali. In seguito all'adesione dei Cantoni della Svizzera orientale alla CIIS, è da prevedere che l'accordo parziale scuole speciali verrà prossimamente abrogato. La CIIS sarà allora l'unico contratto a disciplinare il finanziamento a livello intercantonale dell'istruzione scolastica speciale.

La maggior parte dei collocamenti in scuole speciali situate fuori Cantone di allievi di scuola speciale grigionese avviene presso istituzioni che rientrano nel settore A. Dei 26 minori interessati, soltanto due frequentano scuole speciali in esternato (settore D).

Per questi motivi si sostiene l'adesione del Cantone dei Grigioni al settore A della CIIS.

3. Adesione al settore B (istituzioni per persone adulte portatrici di handicap)

Il settore B comprende i centri abitativi senza occupazione, i centri abitativi con occupazione, nonché i laboratori protetti e i centri diurni. In base all'art. 2 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn), ogni Cantone deve garantire che gli invalidi domiciliati sul suo territorio dispongano di un'offerta di istituzioni che soddisfi adeguatamente le loro esigenze. Per poter attuare questa disposizione del diritto federale, anche il Cantone dei Grigioni dipende dalla possibilità di collocare persone in istituzioni fuori Cantone. Nel Cantone non esistono ad esempio istituzioni specializzate per audiolesi o ipovedenti.

Al contempo il Cantone dovrebbe anche creare i presupposti affinché altri Cantoni possano versare contributi per il collocamento di altre persone nel Cantone dei Grigioni. Si impone perciò un'adesione del Cantone dei Grigioni al settore B.

4. Adesione al settore C (offerte stazionarie di terapia e riabilitazione nel settore delle dipendenze)

La CIIS può essere applicata anche al settore delle istituzioni stazionarie per la terapia e la riabilitazione nel settore delle dipendenze. Negli scorsi anni l'Assicurazione per l'invalidità si è parzialmente ritirata dal finanziamento di prestazioni collettive nel settore delle dipendenze. Un nuovo modello di finanziamento per la cura stazionaria delle dipendenze non ha ottenuto consensi. Per questi motivi, la CIIS prevede anche la possibilità di un'adesione al settore delle dipendenze.

Nel Cantone dei Grigioni la situazione per quanto riguarda il settore dell'aiuto stazionario ai tossicodipendenti è il seguente: per quanto riguarda le sostanze illegali, al momento è

ancora in vigore una convenzione sul centro di riabilitazione per tossicodipendenti Lutzenberg. Partecipano a questa convenzione i Cantoni di Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Glarona, Grigioni, Sciaffusa, San Gallo e Turgovia, nonché il Principato del Liechtenstein. La convenzione prevede che i partner contraenti si assumano proporzionalmente le spese d'esercizio non coperte da altre entrate. Con il reparto di disintossicazione e di transito della clinica psichiatrica Beverin, è possibile coprire in ampia misura il fabbisogno nella terapia e nella riabilitazione dal consumo di stupefacenti.

Al momento attuale, per il Cantone dei Grigioni non esiste la necessità di aderire al settore C. Qualora l'adesione al settore C della CIIS dovesse in futuro risultare utile, si deve autorizzare il Governo a dichiarare al momento opportuno l'adesione al settore C della CIIS.

5. Adesione al settore D (scuole speciali)

Le spiegazioni relative al settore dell'istruzione scolastica speciale formulate alla sezione 2 delle considerazioni, valgono per analogia anche per il settore D. A titolo complementare si deve osservare che altri Cantoni collocano con regolarità bambini e adolescenti nei Grigioni per l'istruzione scolastica speciale in esternato o in internato (p. es. nell'Istituto di terapia Fürstenwald di Coira o nella Bergschule Avrona di Tarasp). Vi sono anche minori grigionesi che vengono collocati in scuole speciali in forma di esternato fuori Cantone, nei casi in cui non è possibile fornire loro un'istruzione scolastica speciale nei Grigioni (p. es. nel Cantone Ticino). Per questi motivi, in caso di adesione dei Grigioni alla CIIS, deve essere prevista anche un'adesione al settore D.

IX. Proposte

Sulla base delle argomentazioni, si deve prevedere un'adesione del Cantone dei Grigioni alla Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali con effetto al 1° gennaio 2009, per i settori A, B e D.

Al momento attuale si rinuncia a un'adesione al settore C. Il Governo deve venire autorizzato ad aderire, al momento opportuno, al settore C della CIIS.